



**COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO**  
**Provincia di Brescia**

***REFERENDUM CONSULTIVO***

***REGOLAMENTO***

## INDICE

### REFERENDUM CONSULTIVO – NORME GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Referendum ammessi – data di effettuazione
- Art. 3 – Soggetti richiedenti il referendum
- Art. 4 – Proposta di referendum
- Art. 5 – Ammissibilità della proposta
- Art. 6 – Raccolta delle firme nei referendum di iniziativa popolare

### PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE E ORGANIZZAZIONE

- Art. 7 – Indizione del referendum
- Art. 8 – Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti
- Art. 9 – Altre forme di propaganda – divieti – limitazioni
- Art. 10 – Annullamento delle operazioni referendarie

### ORGANIZZAZIONE – PROCEDURE DI VOTAZIONE E SCRUTINIO

- Art. 11 – Norme generali
- Art. 12 – Organizzazione
- Art. 13 – I certificati elettorali
- Art. 14 – L'ufficio di Sezione
- Art. 15 – Organizzazione delle votazioni
- Art. 16 – L'Ufficio Comunale per il referendum
- Art. 17 – Determinazione e proclamazione dei risultati del referendum

### ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

- Art. 18 – Provvedimenti del Consiglio comunale
- Art. 19 – Informazione ai cittadini
- Art. 20 – Spese per il referendum
- Art. 21 – Scheda per il referendum
- Art. 22 – Conservazione dei documenti

## **REFERENDUM CONSULTIVO – NORME GENERALI**

### Art. 1 – Finalità

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare previsto dalla legge, disciplinato dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento.
2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, interessanti l'intera popolazione, esclusi bilancio e tributi, mutui e prestiti, provvedimenti che hanno già esaurito i loro effetti, tutte le altre materie escluse per legge.

### Art. 2 – Referendum ammessi – data di effettuazione

1. Ogni anno può essere ammessa una sola consultazione relativa ad un massimo di due distinte istanze referendarie.
2. La data di effettuazione del referendum consultivo è stabilita dal Sindaco, sentiti i Capigruppo consiliari ed il Comitato Promotore almeno 60 giorni prima di quello in cui dovrà tenersi la consultazione.
3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche o amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali e quelli eventualmente già indetti sono rinviati a nuova data.
4. Il referendum non può aver luogo quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto, nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio comunale, nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale.
5. E' esclusa la ripetizione dello stesso referendum se non sono trascorsi almeno 3 anni dalla precedente consultazione. Allo stesso nodo non può essere ripresentata una proposta già dichiarata non ammissibile dal Consiglio comunale prima del termine di 3 anni.

### Art. 3 – Soggetti richiedenti il referendum

1. Il referendum consultivo può essere richiesto da:
  - a) il 20% dei cittadini italiani maggiorenni residenti nel Comune e dei cittadini stranieri maggiorenni residenti nel Comune da almeno due anni.
  - b) la Giunta comunale o almeno 5 Consiglieri assegnati al Comune (referendum di iniziativa del Consiglio comunale).

### Art. 4 – Proposta di referendum

1. Ogni singola proposta di referendum deve essere presentata al Sindaco a cura di un Comitato Promotore.

2. Nei referendum di iniziativa popolare, il Comitato deve essere composto da almeno 30 cittadini italiani maggiorenni e residenti. La sottoscrizione della proposta da parte dei promotori deve essere autenticata da pubblici ufficiali.
3. Nei referendum di iniziativa del Consiglio comunale, il Comitato si identifica con la Giunta o i Consiglieri richiedenti. Il Segretario comunale autentica le sottoscrizioni dei promotori attestando al tempo stesso lo stato di consiglieri in carica.
4. La proposta deve contenere il quesito che si intende sottoporre a referendum, formulato in termini sintetici e chiari e il nome del coordinatore che ne esercita la rappresentanza.
5. La proposta deve essere corredata da una sintetica relazione in cui i promotori enuncino i motivi della richiesta.
6. I promotori, previa autorizzazione del Sindaco, possono avvalersi della struttura burocratica del Comune per la più appropriata formulazione del quesito referendario.

#### Art. 5 – Ammissibilità della proposta

1. Il Sindaco entro 30 giorni dalla presentazione della proposta acquisisce pareri tecnico-giuridici in ordine a:
  - a) ammissibilità per materia;
  - b) validità della formulazione del quesito referendario;
  - c) regolarità della presentazione della proposta e delle firme dei componenti il Comitato Promotore.
2. Il Sindaco notificherà al coordinatore del Comitato Promotore l'ammissibilità di un referendum di iniziativa popolare e il numero delle firme necessarie per lo svolgimento del referendum sulla base delle risultanze demografiche alla data di dichiarazione di ammissibilità.
3. Qualora l'iniziativa referendaria sia giudicata inammissibile, il Sindaco provvede a notificare la motivazione al coordinatore del Comitato Promotore. Avverso la pronuncia di inammissibilità dell'iniziativa referendaria è previsto il ricorso, da parte del coordinatore del Comitato Promotore, al Segretario comunale, in ordine al parere tecnico-giuridico, ed al Consiglio comunale che, con voto palese e dichiarazione di voto, ed a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, delibera con provvedimento definitivo.

#### Art. 6 – Raccolta delle firme nei referendum di iniziativa popolare

1. Nei referendum di iniziativa popolare per la raccolta delle firme devono essere usati moduli vidimati dal Segretario comunale, sui quali dovrà essere riportato a cura dei promotori il testo della proposta ammessa.

2. Le firme sono apposte sotto il testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile: cognome e nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate dal Segretario comunale, dal Sindaco, dai Consiglieri comunali e Assessori o da impiegato comunale indicato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate sono esenti da spesa. Non possono autenticare le firme i Consiglieri e Assessori che siano promotori del referendum nel caso dell'art. 3, punto b).

3. La raccolta delle sottoscrizioni deve concludersi con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro 120 giorni da quello di notifica dell'ammissione del referendum. Il Segretario comunale dispone, entro 20 giorni, la verifica da parte dell'ufficio elettorale della residenza e delle condizioni previste dal precedente articolo 3, comma 1, punto a), correlando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i sottoscrittori del quesito.

4. Il Sindaco, nella prima seduta utile del Consiglio comunale, e comunque non oltre il termine massimo di 30 giorni, presenta la documentazione prodotta dalla segreteria per la verifica della validità degli atti e per la presa d'atto dell'ammissione del referendum.

5. Il Consiglio comunale adotta i provvedimenti di sua competenza. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui al presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito referendario e l'incarico del Sindaco di indire il referendum.

## **PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE E ORGANIZZAZIONE**

### Art. 7 – Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alla deliberazione del Consiglio comunale di cui al precedente articolo 6, comma 5.

2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data di votazione stabilita con le modalità previste all'articolo 2. Copia del provvedimento è inviata alla Giunta comunale, ai Capigruppo consiliari, al Comitato Promotore e alle strutture comunali preposte alle consultazioni elettorali. Comunicazione della indizione del referendum, con copia dei relativi provvedimenti, è inviata anche al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.

3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente a quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:

- a) il testo del quesito, o dei quesiti, sottoposti a referendum;
- b) il giorno e l'orario della votazione;
- c) l'avvertenza che il luogo della votazione sarà precisato nel certificato elettorale;

4. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le affissioni pubbliche e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle

sezioni elettorali. I manifesti distrutti o non leggibili sono integrati entro il 10° giorno precedente la data stabilita per la votazione.

5. Due copie del manifesto sono esposte, nella parte riservata al pubblico, nei locali ove ha luogo la votazione.

#### Art. 8 – Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti

1. La propaganda relativa al referendum consultivo è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune con le stesse modalità delle altre consultazioni elettorali.

3. Nel centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, uno spazio non inferiore al minimo previsto dal comma secondo dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione della Giunta comunale adottata entro il 35° giorno precedente quello della votazione, attribuendo ai Gruppi consiliari e al Comitato Promotore una superficie di cm. 70 x 100.

#### Art. 9 – Altre forme di propaganda – divieti – limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda, previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o ai gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni Gruppo consiliare e al Comitato Promotore del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per la consultazione referendaria si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

#### Art. 10 – Annullamento delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Sindaco, sentito il Comitato Promotore, propone al Consiglio comunale di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso. Il Consiglio comunale delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Il Sindaco dà avviso dell'annullamento delle operazioni referendarie entro cinque giorni al Comitato Promotore ed alla cittadinanza mediante manifesti ed altri mezzi.

## **ORGANIZZAZIONE – PROCEDURE DI VOTAZIONE E SCRUTINIO**

### Art. 11 – Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità e economicità.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. Hanno diritto di voto:

a) i cittadini italiani residenti nel Comune, iscritti nelle liste elettorali locali alla data dell'ultima revisione dinamica conclusa utile;

b) sono altresì ammessi al voto i cittadini stranieri maggiorenni regolarmente residenti nel Comune da almeno due anni con riferimento alla data di effettuazione dell'ultima revisione dinamica utile conclusa.

3. Per la validità del referendum non è richiesto il raggiungimento di un particolare quorum di votanti.

4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di votazione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 233, e successive modificazioni.

### Art. 12 – Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario comunale, il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

2. L'ufficio elettorale predispose tempestivamente il calendario di tutte le operazioni connesse alla consultazione ed una guida per gli uffici comunali contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

3. Il Sindaco verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

### Art. 13 – I certificati elettorali

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione e sono consegnati agli elettori entro il quinto giorno antecedente quello fissato per la votazione.

2. I certificati sono recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal quinto giorno antecedente quello fissato per la votazione.

#### Art. 14 – L'ufficio di Sezione

1. Ciascun Ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da un segretario scelto dal Presidente e da tre scrutatori, dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente.

2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, la Commissione Elettorale Comunale in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'Albo pretorio del Comune, procede alla nomina per ogni sezione elettorale di quattro scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.

3. Nel periodo indicato nel precedente comma, il Sindaco richiede al Presidente del Tribunale la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 31 marzo 1990, n. 53.

4. Ai componenti l'Ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 marzo 1991.

5. L'impegno dei componenti l'Ufficio di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

#### Art. 15 – Organizzazione delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

2. L'Ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6,30 del giorno della votazione; dalle ore 6,30 alle ore 7,00 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste degli aventi diritto al voto della sezione e tutto il materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ognuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal Capogruppo con apposito atto e, nel referendum di iniziativa popolare, un componente del Comitato Promotore, dallo stesso designato.

4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui all'allegato 1) al presente Regolamento. Esse contengono il quesito nella stessa formulazione di quando è stato esaminato e dichiarato ammissibile dal Consiglio comunale, letteralmente riprodotto a



caratteri chiaramente leggibili. In presenza di due referendum, dovranno essere adottate schede di diverso colore.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione adottata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8,00.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.

7. Le votazioni si chiudono alle ore 21,0. Sono ammessi a votare gli elettori presenti in quel momento in sala.

8. Conclusa la votazione, hanno inizio immediato le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla segretaria del Comune stesso.

#### Art. 16 – Ufficio Comunale per il referendum

1. Presso il Comune è costituito l'Ufficio comunale per il referendum composto dal Segretario comunale e dal responsabile dell'Ufficio Elettorale che assume anche le funzioni di segretario.

#### Art. 17 – Determinazione e proclamazione dei risultati del referendum

1. L'Ufficio comunale per il referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15,00 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio provvede, per ogni istanza referendaria a:

- a) riesaminare i voti contestati e provvisoriamente non assegnati decidendo in merito;
- b) determinare e proclamare i risultati del referendum.

2. Tutte le operazioni dell'Ufficio comunale per il referendum si svolgono in sala aperta al pubblico.

3. Le operazioni dell'Ufficio comunale per il referendum sono registrate in apposito verbale redatto in duplice copia, di cui una è inviata al Sindaco. Nel verbale sono altresì registrati eventuali reclami presentati dai membri del Comitato Promotore e dagli elettori presenti alle operazioni.

4. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale, alla comunicazione dell'esito della votazione:

- a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici;
- b) al Comitato Promotore, mediante l'invio di una copia del verbale.

5. Copia del verbale delle operazioni dell'Ufficio comunale per i referendum viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni.

## **ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM**

### Art. 18 – Provvedimenti del Consiglio comunale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum.
2. Quando il referendum ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta le deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate e dettagliate motivazioni, comprovate da idonea e significativa documentazione, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

### Art. 19 – Informazione ai cittadini

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti.
2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum di iniziativa popolare viene notificata, entro 10 giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato Promotore.

### Art. 20 – Spese per il referendum

1. Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico del Comune.

### Art. 21 – Scheda per il referendum

1. Il fac-simile della scheda per il referendum distinto come Allegato 1 e comprensivo della Tabella A (fronte) e della Tabella B (retro) costituisce parte integrante del presente Regolamento.
2. Nella scheda reale, il fac-simile è riprodotto nel formato 15 x 25 cm. e completato a stampa con il testo del quesito referendario e l'indicazione del Comune.

Art. 22 – Conservazione dei documenti

1. I verbali relativi allo svolgimento delle operazioni elettorali e le tabelle di scrutinio vengono conservati presso la Segreteria comunale, dove chiunque può prenderne visione.
2. Le schede utilizzate per la votazione vengono conservate per un periodo di un anno.